



TRIBUNALE DI VICENZA

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.9.2018,

- premesso che parte opponente ha posto all'attenzione del giudice la questione concernente la nullità delle fideiussioni rilasciate da [REDACTED] perché stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990);
- considerato che l'eccezione di nullità delle fideiussione omnibus non costituisce autonoma domanda da farsi valere avanti il Tribunale delle Imprese, ma integra un'eccezione riconvenzionale, rilevabile d'ufficio e idonea a paralizzare la domanda di pagamento azionata in monitorio, che ben può essere decisa da un Giudice diverso da quello competente, in via esclusiva, sulla relativa autonoma azione;
- osservato che la nullità delle fideiussioni, per i motivi di cui al punto che precede, può essere prospettata in termini di nullità derivata, o di nullità per vizio proprio, e, nello specifico, per illiceità della causa ed ex art. 1418 co. 1 c.c., sull'assunto che il contratto recante clausole di cui è stata riconosciuta l'attitudine a ledere la concorrenzialità del mercato si ponga in contrasto con norme imperative e, in particolare, con l'art. 2 della L. 287/1990, se non addirittura con l'art. 101 del TFUE.
- osservato, quanto alla prima prospettazione, che l'affermazione per cui l'invalidità di un rapporto giuridico possa propagarsi, con effetti invalidanti, ad un altro rapporto, presuppone il previo riscontro, tra i due, di un vincolo di





dipendenza funzionale o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile;

- osservato che la sussistenza di detto collegamento, nella fattispecie, non sia stata neppure prospettata;

- ritenuto che debba inoltre essere esclusa l'illiceità endogena del contratto a valle per illiceità della causa;

- osservato, al tal proposito, che il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1532 del 30/07/2018, ha affermato che *"È dirimente il rilievo che, anche ad ammettere che l'imprenditore persegue, con la contrattazione individuale, il fine ultimo, anticoncorrenziale, di alterare a suo favore il mercato o di ottenere un extraprofitto, l'altro contraente stipula il contratto per soddisfare un proprio interesse che si ricollega ed esaurisce nel fine tipico dell'operazione posta in essere. In ipotesi, si potrebbe individuare soltanto il motivo illecito dell'imprenditore, che giammai potrebbe ritenersi comune e condiviso dall'altro contraente, con quanto ne consegue in punto d'irilevanza del motivo illecito di un solo contraente, a norma dell'art. 1345 c.c.*;

- osservato in ogni caso che la sentenza n. 29810/17 della Corte di Cassazione, richiamata da parte opponente a sostegno della dedotta nullità delle fidejussioni per cui è causa, non entra nel merito del rimedio caducatorio; non stabilisce cioè, se conseguenza del contrasto con norme che sanciscono il divieto di intese anticoncorrenziali, sia la nullità dell'intero contratto "a valle", o la nullità limitata alle clausole;

- rilevato a tal ultimo proposito che, in forza del generale principio di conservazione del negozio giuridico, la nullità parziale o di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità, e che l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità – quale eccezione al citato principio – deve essere provata dalla parte interessata;

- ritenuto che, nel caso di specie, gli opposenti non abbiano provato (e nemmeno

*è lo B che
non lo
avrebbe
concluso*





allegato) che la violazione della normativa sulla libera concorrenza, attuata con l'adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., si riverbera sull'intero contratto;

- ritenuto che tale prova si renda invece necessaria, proprio in considerazione del fatto che le clausole indicate, essendo riferibili alla sola fase esecutiva del contratto, non siano astrattamente idonee ad invalidare l'originaria volontà dei convenuti di costituirsi garanti della debitrice principale, non interferendo i detti profili di nullità con l'an dell'obbligazione fideiussoria;

- Ritenuto pertanto, ad un esame sommario degli atti e dei documenti di causa, che non sussista il fumus di legittimità per l'accoglimento dell'eccezione di nullità delle fideiussioni;

- ribadito infine che non sono stati dedotti i motivi, né è stata offerta prova, del danno grave che gli ingiunti potrebbero subire a causa dell'incapacità dell'ingiungente di offrire garanzia di risarcimento in caso di rigetto dell'istanza ex art. 649 cpc e di successivo accoglimento dell'opposizione;

rigetta l'istanza di revoca dell'ordinanza di diniego della sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.

Considerata l'ammissibilità e la rilevanza, ai fini del procedimento di querela di falso, delle prove dedotte da parte attrice,

ammette la prova per interrogatorio formale e testi articolata nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc.


Abilita parte opposta alla prova contraria.

Si riserva all'esito di disporre consulenza tecnica volta alla determinazione dell'esatta datazione della sottoscrizione apposta e dei timbri (postale e della [redacted] art) impressi sull'originale del documento n.11 allegato al ricorso monitorio (fideiussione sottoscritta [redacted])

Si riserva di nominare CTU, disponendo fin d'ora che lo stesso si avvalga dell'ausilio di un chimico specializzato, o comunque effettui analisi chimiche



11:17 ↗

4G 

Fine

PDF108.pdf



mirate tramite un laboratorio accreditato.

Fissa per l'assunzione della prova orale l'udienza del 6.12.2018 ad ore 12,00

Si comunichi alle parti

Vicenza, il 3.10.2018

Il Giudice

Sonia Pantano

